



Prot. n. 23886

del 4 APR. 2014

GGETTO: ordinanza deiezioni canine.

IL SINDACO

Considerata la necessita di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente e a garantire la pacifica convivenza tra cittadini e i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di feci dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decora dell'ambiente urbano per renderli pienamente fruibili da parte di tutta la comunità locale;

Dato atto che esiste un disagio dei cittadini determinate da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggior presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnati da un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che c'altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle feci, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine sovente indecorosamente lasciate su aree pubbliche;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche da museruola, e di consentire la conduzione dei cani per lo sgambettamento o la cosiddetta "passeggiata ecologica" esclusivamente negli spazi aperti fuori del centro abitato;

Ritenuto, inoltre, di dover vietare l'introduzione dei cani, anche se condotti al guinzaglio, e di ogni altro animale, nelle aree attrezzate per la sosta e passeggio dei pedoni o attrezzate a gioco per bimbi, nei parchi e nelle zone verdi pubbliche in genere, ad esclusione dei cani che accompagnano persone invalide;

Vista la Legge n. 281 del 14.08.1991 " legge quadro in materia di animali d'affezioni e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale n. 12 del 03.04.95 e ss. ii. e mm. "interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

Vista la Legge n. 689 del 24.01.1981 ss. mm. e ii.;

Visto il D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone; per i motivi sopra richiamati;

REVOCA

l'Ordinanza Sindacale n. 35220 del 10/09/2002;

ORDINA

che i proprietari e/o conduttori dei cani devono:

A. CUSTODIA DEI CANI

1. assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini;
2. condurre i cani al guinzaglio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico non dotate di apposito divieto;
3. non introdurre, ad esclusione dei cani che accompagnano persone invalide, i cani, anche se condotti al guinzaglio, e/o ogni altro animale, nelle aree attrezzate a gioco per bimbi, nei parchi e nelle zone verdi pubbliche in genere.

B. DETENZIONE DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA

1. munirsi, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza, di materiale per la pulizia (paletta e sacchetto di raccolta) o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle feci degli animali;
2. provvedere all'immediata rimozione delle feci del cane, facendo uso dei suddetti strumenti;
3. depositare le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestelli portarifiuti o nei cassonetti stradali destinati alla frazione umida dei rifiuti domestici.

AVVERTE

che, salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori della presente Ordinanza saranno comminate le sanzioni amministrative previste dalla Legge 689/1981 pari a:

- per i punti A.1 e B.1. da € 17,00 (diciassette/00) a € 75,00 (settantacinque/00);
- per i punti A.2; A.3; B.2. e B.3. da € 25,00 (venticinque/00) a € 105,00 (centocinque/00);

è ammesso il pagamento liberatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 689/81 ovvero:

- € 25,00 (venticinque/00) per i punti A.1 e B.1. e di
- € 35,00 (trentacinque/00) per i punti A.2; A.3; B.2. e B.3.

Tutte le forze dell'Ordine, gli Organi di Vigilanza della Polizia Municipale nonché le Guardie Giurate Zoofile, ognuno per le proprie competenze, sono tenute a vigilare sull'osservanza della presente e a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali nonché alla verifica della corretta iscrizione dei cani all'anagrafe canina.

Prot. nr - 23886 del 4 MAR 2014.

Città di
MOLFETTA



LA PRESENTE ORDINANZA, PER MOTIVI DI SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA E TUTELA DELL AMBIENTE, E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA E SI APPLICA A TUTTE LE PERSONE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ad esclusione dei detentori dei cani in servizio di guida per i non vedenti, delle forze armate, della polizia, della protezione civile e dei Vigili del fuoco.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90. avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione e notificazione.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'U.O. Ambiente e Protezione Civile del Corpo di Polizia Locale-Municipale il cui ufficio è presso la sede di Piazza Vittorio Emanuele.

Il Sindaco

Paola Natalicchio

